

**CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO  
DEI PRATICANTI AVVOCATI**

\* \* \*

Tra

- **IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA,**

in persona del suo Presidente Dr. Carlo Grillo;

- **IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA,**

in persona del suo presidente Avv. Bruno Guareschi;

premesso


a) che la Legge professionale (art. 14 r.d.l. n. 1578/33 lett. a – c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;

b) che il regolamento per la pratica (d.p.r. n. 101/90) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati, nei modi previsti dal regolamento e con i mezzi ritenuti più opportuni;

c) che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (d.lgs. n. 398/1997) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati ed avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico ma integrato anche da esperienze pratiche;

d) che la suddetta attività di formazione può essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme ritenute possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto, volto al miglioramento della formazione professionale della classe forense, quale fonte di potenziale e positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia;

e) si possono dunque prospettare in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze pratiche, nuove forme di tirocinio



dei praticanti avvocati, nel comune intento di migliorare sia la loro formazione che la funzionalità dell'amministrazione della giustizia;

Ciò premesso, si conviene:

**art. 1**

I praticanti avvocati non iscritti nell'elenco degli abilitati al patrocinio, ed entro il primo biennio di iscrizione al registro, previa presentazione di specifica domanda, sono ammessi, ad espletare un periodo di tirocinio pratico all'interno delle Cancellerie del Tribunale, per un periodo non superiore a tre mesi, prestando la loro attività presso le sezioni civili del Tribunale;

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, quale ulteriore esperienza professionale integrativa della prevista pratica forense;

**art. 2**

Il praticante avvocato che intende svolgere tale tirocinio di formazione presso l'ufficio di cancelleria, deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, utilizzando l'apposita modulistica;

**art. 3**

Il Consiglio dell'Ordine decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente;

Il Consiglio dell'Ordine in sede istruttoria può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione utile;

**art. 4**

Individuate le domande ammissibili, il Consiglio dell'Ordine proporrà i nominativi dei praticanti selezionati al Presidente del Tribunale;

Il Presidente del Tribunale ove condivide i nominativi proposti, collocherà ciascun praticante presso la Cancelleria preposta;

**art. 5**

Il programma di tirocinio verrà predisposto e concordato di concerto tra il Presidente del Tribunale o un suo delegato ed il Presidente dell'Ordine Avvocati o un suo delegato.

Il percorso e le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso la cancelleria saranno concordati di concerto con il Consiglio dell'Ordine verificata la compatibilità con lo svolgimento della pratica professionale;

**art. 6**

L'Ordine degli avvocati s'impegna a stipulare per i praticanti che ne siano privi polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile;

**art. 7**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del funzionario di cancelleria a cui è affidato le attività previste dal progetto formativo con diligenza correttezza e lealtà,
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio,
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;

**art. 8**

il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale ovvero dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario o dell'ordinamento professionale;

**art. 9**

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia;

**art. 10**

I dati acquisiti dal praticante nell'esercizio dell'attività sopra descritta non potranno essere utilizzati nella successiva attività professionale. L'eventuale accertamento dell'uso improprio di tali dati renderà il praticante passibile di procedimento disciplinare.

Cremona, ~~giugno 2010~~ 12 LUG. 2010

  
Dr. Carlo Grillo - Presidente del Tribunale di Cremona

  
Dr.ssa Laura Poli - Dirigente Amministrativo Tribunale di Cremona

  
Avv. Bruno Guareschi - Presidente Ordine Avvocati di Cremona